



**AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI**

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Spettabile Impresa

Trento, 12 aprile 2017

Prot. n. S171/2017/211404/3.5.2/ NT38391-1056/16
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA per l'affidamento dei
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE E
NERE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI RONCHI”.

RETTIFICA LETTERA DI INVITO - PARAGRAFO “4.2 – “GARANZIA PROVVISORIA”

Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che il paragrafo - **“4.2 - GARANZIA PROVVISORIA”** - della lettera di invito Prot. n. S171/2017/185647/3.5.2/ NT38391-1056/16 di data 31 marzo 2017, riporta, per mero refuso, l'importo della garanzia provvisoria e, nella prima parte del paragrafo, il beneficiario della garanzia medesima errati.

Per chiarezza e completezza si riporta di seguito l'intero paragrafo **“4.2 - GARANZIA PROVVISORIA”** rettificato della sopra citata lettera di invito.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, sottoscritto dal soggetto garante mediante firma digitale, comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, per un ammontare pari ad **Euro 30.312,63.-**, corrispondente **al 2 %** dell'importo a base d'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016).

La garanzia provvisoria deve essere emessa a favore del **Comune di Ala** con sede in Piazza S. Giovanni, 1 - 38061, in quanto l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti indice la presente procedura su delega dello stesso.

RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della

serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 **o del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15%** per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto a caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Si invitano i concorrenti a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere unica e intestata all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, la costituzione della garanzia provvisoria dovrà essere unica e **intestata o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della suddetta garanzia provvisoria potrà avvenire:

in caso di cauzione:

1. tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto sul conto corrente del Comune di Ala – Unicredit di Ala, IBAN IT03A0200834270000003901753, con la seguente causale: *“deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del collettore delle acque bianche e nere a servizio della frazione di Ronch?”*; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Ala;

2. tramite **bonifico bancario** sul conto corrente intestato al Comune di Ala – Unicredit di Ala, IBAN IT03A0200834270000003901753, con la seguente causale: *“deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del collettore delle acque bianche e nere a servizio della frazione di Ronch?”*; In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di “buon fine” del bonifico.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Ala;

- 3 **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Ala;

in caso di fideiussione:

3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale intestata al Comune di Ala.**

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritti digitalmente mediante firma digitale** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera E) un fac-simile di dichiarazione).

In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- **"IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE";**
- **"IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'**Amministrazione (o Comune)**, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione (o dal Comune) a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione (o del Comune).

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo della garanzia provvisoria, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia

provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale o formale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di "buon fine" in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si informa che la presente nota è stata anche caricata nella piattaforma SAP/SRM.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

SR/EN

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli